



COMUNE DI COLLESANO

Provincia Regionale di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016

Tel. 0921661104 0921661158 Fax. 0921661205

- C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

ORDINANZA N. 179 DEL 03/12/2019

Oggetto: Progetto “Collesano plastic free”. Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale: divieto della commercializzazione e dell’uso di contenitori e stoviglie monouso realizzati con materiali non biodegradabili.

IL SINDACO

Premesso:

- che l’art. 9-bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dall’art. 1 della L. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria e alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- che il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la “*Strategia Europea per la plastica*” al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030 e affrontare la questione delle microplastiche, frenando il consumo di plastica monouso;
- che l’Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla “*Strategia Europea della plastica*” al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell’Unione dell’uso delle stoviglie in plastica monouso, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
- che le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumere l’obbligo e, più in generale, l’impegno di predisporre o attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse, e in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;
- che gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e del materiale per l’igiene;
- che le Amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica, tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;
- che i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio comunale e sul calcolo dei costi e dei benefici dal punto di vista ecologico;
- che sia lo smaltimento sia il recupero debbono trovare giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un altro grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegino efficacia, ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;
- che al fine di promuovere e soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti le Amministrazioni debbono provvedere con le risorse umane, strumentali, giuridiche e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale;
- che i dati che vengono forniti annualmente sono preoccupanti perché indicano una produzione annuale a livello mondiale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano: tutto questo è minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l’acquacoltura;

- che i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché i bicchieri, i contenitori di bevande e alimenti in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione arrecano un impatto gravemente nocivo sotto molteplici aspetti all'ambiente, al territorio, all'economia locale;
- l'utilizzo esclusivo di materiale biodegradabili per i sacchetti per la spesa e per i contenitori di liquidi e alimenti consentirebbe, al contrario, di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso, di limitare le emissioni di CO₂ (durante il processo produttivo) e di eliminare le criticità relative allo smaltimento e all'inquinamento dei nostri mari;

Considerato che:

- si rende opportuno e necessario assumere con urgenza le misure volte alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile, quali sacchetti da asporto, bicchieri (di qualsiasi dimensione), piatti, posate, cannuccie, mescolatori per bevande, coppettine e ciotoline, bastoncini per palloncini e bastoncini *cotonati cotton fioc*, fino a giungere alla completa eliminazione, disciplinando con la presente modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sull'intero territorio di questo Comune;
- le misure ritenute idonee in tale direzione sono da individuarsi nel disporre in tutto il territorio comunale il divieto progressivo dell'utilizzo e della vendita dei prodotti appartenenti alla predette categorie merceologiche;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché i bicchieri e i contenitori di bevande in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione producono gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
- l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso, riducendo le emissioni di CO₂ (nella fase della produzione) ed eliminando i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come, ad esempio un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;
- è necessario salvaguardare gli interessi pubblici connessi con l'ambiente, perseguendo il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissati dalla vigenti disposizioni legislative con la selezione delle tipologie di rifiuto;

Preso atto:

- che questa Amministrazione Comunale intende impegnarsi a rendere il Comune di Collesano "**Comune Plastic Free**", ossia libero dalla plastica, perché consapevole che le istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio;
- che questa Amministrazione Comunale è impegnata per il raggiungimento degli obiettivi di:
 - a) Ridurre la produzione di rifiuti e rendere più economico lo smaltimento degli stessi, aumentando la quota dei rifiuti destinati a forme differenziate di conferimento meno costose;
 - b) Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili, quali le bioplastiche;
 - c) Utilizzare le manifestazioni pubbliche in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti, sostenendo e promuovendo tutte quelle azioni volte a implementare il principio della sostenibilità ambientale;
 - d) Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Vista l'ordinanza n. 142 del 12.07.2016 riguardante le modalità di raccolta differenziata porta a porta;

Vista l'ordinanza n. 227 del 15/10/2018 – avente ad oggetto "Modifica ordinanza n. 223 del 11/10/2018 – Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale" con cui si disponeva:

- Divieto alle attività commerciali di vendita e di utilizzo di contenitori e stoviglie monouso (piatti, bicchieri e posate) non biodegradabili.

• Divieto di utilizzo in occasione di feste pubbliche e sagre di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.

• Divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchetti asporto merci) in polietilene.

Vista l'ordinanza n. 254 del 14/11/2018 con la quale si disponeva la sospensione dell'ordinanza n. 227/18;

Visto il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani assimilati approvato con Deliberazione del C.C. N. 47 DEL 7/07/2016;

Visti gli articoli 50, 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Titolo I, parte quarta, Capo I "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede altresì: "i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3";

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana riguardanti il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti;

Ritenuto indispensabile adottare ogni misura utile per prevenire ed eliminare pericoli di igiene e sanità pubblica, per ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati e avviare con maggiore intensità l'attività della raccolta differenziata nel territorio comunale;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

- E' fatto divieto** ai titolari delle attività di ristorazione, quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie, negozi mobili e attività similari, aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi commerciali di generi alimentari ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla commercializzazione di stoviglie per alimentari, a decorrere dal **30/01/2020** l'uso o la distribuzione di "**materiale monouso**" non biodegradabile e non compostabile, come, per esempio:
 - Posate (forchette, coltelli, cucchiari e bacchette);
 - Piatti (di qualsiasi forma e dimensione)
 - Coppe, coppette, ciotole e ciotoline;
 - Cannucce;
 - Mescolatori per bevande;
 - Aste per palloncini;
 - Bastoncini cotonati *cotton fioc*;
- E' fatto divieto** ai privati, alle associazioni, ai comitati, agli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, distribuire al pubblico "materiale monouso" del tipo non biodegradabile e non compostabile (posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori di bevande, aste per palloncini, bastoncini cotonati *cotton fioc*) a partire dal **01/03/2020**;
- E' fatto obbligo** a tutti i residenti, turisti e visitatori di questo Comune, a partire dal **01/03/2020** di utilizzare esclusivamente "**materiale monouso**" del tipo biodegradabile e compostabile (sacchetti da asporto, posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori di bevande, aste per palloncini, bastoncini cotonati *cotton fioc*)

AVVERTE

Che chiunque contravvenga a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punito con le Sanzioni Amministrative stabilite dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. 152/2006 e dalle ordinanze sul servizio di smaltimento rifiuti soliti urbani, da un minimo di €. 25 a un massimo di €. 500, così determinate:

- Per le violazioni al punto 1) da 100 a 600 euro

- Per le violazione al punto 2) da 100 a 600 euro
- Per le violazione al punto 3) da 100 a 600 euro

nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile penalmente ai sensi delle vigenti leggi.

Che qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre a irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per almeno sette giorni.

DISPONE

Della presente ordinanza sarà data pubblicità agli operatori commerciali mediante affissione all'Albo Pretorio *online* del Sito Istituzionale dell'Ente. Gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente Ordinanza presso gli Uffici di Segreteria, Polizia Municipale e Tutela Ambientale;

Al personale del Corpo di Polizia Municipale e a chiunque spetti, di a far rispettare la presente Ordinanza procedendo, in caso di infrazione, alla immediata contestazione della stessa;

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza alla ditta che in atto gestisce il servizio di igiene nel territorio dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri, al Comando della Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Collesano e al Corpo Forestale distaccamento di Collesano.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Palermo entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *online* ed entro 60 giorni ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR.

Dalla residente municipale 03/12/2019

IL SINDACO

f.to Giovanni Battista Meli